

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 21 luglio 2006, prot. n. 12162

Dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali. Invalidità di alcune delle dichiarazioni di dimissioni. Conseguenze.

Il Comune ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali, presentate ai sensi dell'articolo 39 della L. 142/1990¹. In particolare, si chiede di conoscere se, attesa la riscontrata invalidità di alcune delle dichiarazioni di dimissioni presentate, debba ritenersi comunque efficace l'unica dichiarazione correttamente presentata e, conseguentemente, debba procedersi alla surroga del consigliere dimissionario.

Sull'argomento è intervenuta una recente ordinanza del T.A.R. Puglia², che rappresenta un innovativo chiarimento in ordine all'interpretazione dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede lo scioglimento del consiglio comunale per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri. Il T.A.R. ha affrontato anche la specifica questione delle conseguenze derivanti a seguito di invalidità delle dimissioni presentate da alcuni consiglieri.

Il Giudice amministrativo ha individuato la natura giuridica dell'atto contestuale di dimissioni dei consiglieri, definendolo "atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto": proprio in quanto atto unico, è l'unico in grado di attribuire forza giuridica ad una pluralità di dimissioni, comunicate contestualmente proprio per ottenere un fine comune, già concordato tra i dimissionari ed identificato nello scioglimento dell'organo consiliare.³

Proprio per questo, le singole volontà dei consiglieri hanno valenza giuridica solo in quanto coese, nell'unico atto contestuale, per l'ottenimento dello scopo che le lega (lo scioglimento del consiglio). La conseguenza, inevitabile, che ne deriva è che qualora alcune dichiarazioni di dimissioni presentino profili di invalidità, la stessa si ripercuote, automaticamente, nell'atto contestuale.

Pertanto, "nel caso in cui l'atto contestuale di dimissioni non sia idoneo a raggiungere il comune fine dello scioglimento del consiglio comunale, da un lato, le dimissioni invalidamente comunicate non comportano le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, e, quindi, la conseguente surroga, ex art. 45 D.Lgs. 267/2000, del consigliere interessato, e, dall'altro, che l'atto contestuale medesimo può essere legittimamente reiterato dagli stessi consiglieri."⁴

Tali considerazioni appaiono in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato che ha affermato che "la contestualità delle dimissioni in un unico atto ovvero la sostanziale contestualità della protocollazione degli atti separati contenenti le dimissioni della metà più uno dei membri del consiglio risulta idonea a costituire la prova, sorretta da presunzione legale, della volontà concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla legge di provocare lo scioglimento del consiglio"⁵

Infatti, ciò che contraddistingue la fattispecie in esame è l'intesa, l'accordo della metà più uno dei consiglieri, finalizzato allo scioglimento del consiglio "unico fine dell'atto, solitamente ispirato a ragioni politiche, assimilabile ad un atto deliberativo (nello specifico ad una deliberazione consiliare adottata a maggioranza)"⁶

In conclusione, si esprime l'avviso che anche le dimissioni presentate personalmente dall'unico consigliere siano da considerarsi inefficaci e non possano dar luogo alla sua surrogazione.

¹ L'articolo 141 del D.Lgs. n. 267/2000 non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Per effetto del rinvio operato dall'art. 23 della L.R. 23/1997 continua a trovare applicazione l'originario art. 39 della L. 142/1990, così come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 23/1997. L'ipotesi di scioglimento del consiglio per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri è tuttavia identica a quella disciplinata dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

² T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ordinanza 28 settembre 2005, n. 1144.

³ Corre, tuttavia, l'obbligo di segnalare il contrario orientamento espresso in precedenza dal medesimo T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, nella sentenza n. 7795/2001.

⁴ O. Carparelli, "Dimissioni invalide: il consigliere comunale resta in carica", in www.lexitalia.it n. 10/2005.

⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005, n. 29.

⁶ Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 371.